



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data : 29/07/2013	Atto n. 13
OGGETTO: Modifica dello Statuto Societario della Società Villa Serena S.p.A. - Approvazione	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO	S	FRIGERIO CARMEN	S
ANZANI BRUNO	N	PANZERI SABINA	S
CAZZANIGA ANNA	S	CATTANEO LIVIO	S
POZZI CRISTIAN	S	LIMONTA GIANNI LUCA	S
VIGANO' EUGENIO	S	ASTOLI FRANCESCO	N
COLOMBO ANASTASIO	S	BRAMBILLA FEDERICA	N
SOLA GIUSEPPINA	S	VIGANO' LINDA	S
RATTI GAETANO	S	PANZUTI BISANTI ENRICO	S
COLOMBO LUIGINO	S		

S = Presenti n. 14 N = Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.7.2013

Oggetto: "Modifica dello statuto societario della società Villa Serena S.p.A. – Approvazione."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali - Economico-Finanziari, espresso nella seduta in data 26.7.2013;

Udito il Sindaco che illustra la proposta evidenziando come le società partecipate siano state oggetto da parte del legislatore di numerosi interventi normativi che devono essere recepiti nello statuto e che riguardano:

- la possibilità di sostituire il Consiglio di Amministrazione con l' Amministratore Unico;
- la composizione del Consiglio di amministrazione - qualora si opti per tale organo - con dipendenti degli enti che dovranno operare gratuitamente;
- il controllo analogo che deve essere svolto dai Comuni ;
- il principio di pari opportunità nel senso di garantire al genere meno rappresentato la parità di accesso agli organi di controllo e di amministrazione

Il Sindaco manifesta le proprie perplessità, che sono poi le perplessità della maggioranza dei Sindaci, sulla figura dell' Amministratore Unico in cui si accentra la gestione della società, a discapito della democrazia, ma, con l' alternativa posta dal legislatore e di difficile attuazione (dipendenti degli enti soci che prestano la loro opera gratuitamente), non c' è molto da scegliere.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro Proposte al Consiglio Comunale del 29.7.2013

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di legge, avente per oggetto: "Modifica statuto societario della società Villa Serena S.p.A. - Approvazione.", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Costa Masnaga è azionista della VILLA SERENA S.p.A., con sede in Galbiate Piazza A. Grandi, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Lecco n. 82002850137 di cui attualmente detiene n. 50 azioni da nominali € 1.000,00.= cadauna;

RITENUTO di dover modificare le disposizioni dello statuto della società VILLA SERENA S.p.A. con particolare riguardo alla composizione dell'organo amministrativo e di quello di controllo, nonché di inserire altre disposizioni nello che disciplinino e regolino le procedure riguardanti le cosiddette società *in house* come individuate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale;

CONSIDERATO che le modifiche proposte intendono:

- Recepire, con riguardo alla nomina dell'organo amministrativo, le novità legislative che disciplinano le società partecipate dagli Enti Locali. L'intervento più recente sul numero dei componenti degli organi amministrativi delle società pubbliche è l'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta *Spending review*). Infatti, la composizione degli organi amministrativi risulta oggi disciplinata dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto legge 95/2012 che prevedono una serie di misure che hanno l'obiettivo di contenere il numero di amministratori delle partecipate, nonché di circoscriverne l'ambito di provenienza. In particolare:

- il comma 4 è indirizzato alle società strumentali controllate dalla Pubblica Amministrazione che hanno un fatturato di oltre il 90% nei confronti di Enti Pubblici: in questo caso, i Consigli di Amministrazione (CdA) non potranno essere composti da più di tre membri, di cui due dipendenti dell'Ente socio con poteri di indirizzo e vigilanza, che saranno tenuti a riversare i loro compensi all'Ente di appartenenza; • in caso di partecipata indiretta, i componenti del CdA dipendenti degli organismi controllori devono essere scelti di intesa tra gli enti di primo livello e le società intermedie. Il terzo membro (esterno) del CdA svolge le funzioni di amministratore delegato; è tuttavia riconosciuta la facoltà di prevedere un amministratore unico. Le nuove modalità di composizione dei CdA si applicano a partire dal primo rinnovo delle cariche;
- il comma 5, pur ricalcando lo schema del precedente comma 4 (decorrenza, obbligo di riversamento dei compensi), ha una portata più ampia in quanto si applica genericamente alle altre società interamente partecipate da enti pubblici (sia direttamente che indirettamente). In questo caso il CdA può assumere una composizione da tre a cinque membri a seconda della complessità e della rilevanza delle attività svolte; in caso di tre componenti, due devono provenire dagli Enti controllori. in caso di cinque componenti del CdA, il numero di quelli provenienti dai soci controllori sale a tre;
- il comma 5 è applicabile anche alla società Villa Serena S.p.A.. dove il vigente statuto sociale prevede quale organo amministrativo il Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, nel caso in cui i Comuni soci volessero scegliere la forma dell'amministratore unico, si dovrà procedere necessariamente alla modifica dello statuto;

- Introdurre il principio delle pari opportunità che ha trovato riconoscimento anche nella composizione degli organi societari. Infatti la legge 12 luglio 2011, n. 120, "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo

delle società quotate in mercati regolamentati" prevede per le società quotate l'adeguamento dei relativi statuti affinché *"il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti"*. Analogo criterio è previsto per il collegio sindacale. Per le società non quotate a controllo pubblico, secondo la definizione dell'articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile, la legge ha rinviato ad un regolamento di attuazione, si tratta del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013. Nel caso specifico, in particolare, il regolamento riguarda le società a controllo pubblico. Infatti, per il settore delle imprese a partecipazione pubblica era stato previsto un doppio passaggio: l'art. 3 della citata legge, pur in vigore dal 12 agosto 2011, ha previsto che gli obblighi di rispetto delle quote di genere nei Consigli di Amministrazione, debbano trovare applicazione anche alle società non quotate in mercati regolamentati, costituite in Italia e controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il Dpr 251/2012 prevede, appunto, i termini e le modalità per l'applicazione della legge anche a tale settore.

- Adeguare lo statuto sociale recependo anche le regole e le procedure riguardanti le cosiddette società *in house* come individuate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, infatti Villa Serena S.p.A. è una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ed è pertanto assoggettata alle disposizioni legislative e alla vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio *in house*;

ESAMINATA l'allegata proposta di modifica dello Statuto della Società VILLA SERENA S.p.A., sulla base del testo integrale dello stesso, inclusivo di una colonna che evidenzia le modifiche proposte rispetto all'attuale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO:

- la legge 12 luglio 2011, n. 120;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135; - il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251;

VISTO inoltre il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA l'urgenza di provvedere;

Per tutto quanto sopra premesso;

Con voti

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente dispositivo;
- 2) Di approvare la proposta di modifica dello Statuto della Società VILLA SERENA S.p.A., sulla base del testo integrale dello stesso, inclusivo di una colonna che evidenzia le modifiche proposte rispetto all'attuale, che risulta allegato alla presente deliberazione quale allegato sub A) per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di approvare pertanto il nuovo testo di Statuto Societario di VILLA SERENA S.p.A., recependo le modifiche proposte come evidenziate nell'allegato sub A) della presente deliberazione;
- 3) Di conferire mandato al Sindaco pro tempore o suo delegato ad intervenire nella Assemblea Straordinaria dei soci di VILLA SERENA S.p.A., per dare esecuzione al deliberato consenso alle suddette modifiche al vigente Statuto Societario di VILLA SERENA S.p.A. e quindi all'approvazione del nuovo testo dello Statuto Societario, senza che Egli possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri, autorizzandolo ad apportare all'assunta deliberazione tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dal Notaio ai fini dell'iscrizione degli stipulandi atti nel Registro delle imprese;

Indi con successiva votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 31/07/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
